

IL PUNTO TUTELA DEL PATRIMONIO

Regime del montante "originario" per le rendite vitalizie controassicurate

Somme erogate in unica soluzione ai beneficiari della prestazione da attribuire nella stessa proporzione ai regimi fiscali relativi a tale montante

/ Stefania BARSALINI e Maurizio DATTILO

Alcuni fondi pensione prevedono che la rendita vitalizia sia controassicurata con la restituzione ai beneficiari designati dall'iscritto del **montante residuo**, se esistente. Inoltre, tale montante può essere restituito in unica soluzione oppure in forma di rendita.

La rendita vitalizia controassicurata è la rendita che viene erogata al titolare finché lo stesso è in vita; al momento del suo decesso viene corrisposto, ai soggetti designati quali beneficiari, il capitale residuo, determinato secondo le regole previste dal regolamento del fondo.

Con la circolare n. 70 del 18 dicembre 2007, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che tali prestazioni devono essere qualificate come prestazioni erogate nell'ambito della **previdenza complementare**, che costituiscono reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lett. h-bis) del TUIR, indipendentemente dalla modalità di erogazione del montante residuo (unica soluzione o rendita).

Se percepite in unica soluzione, le stesse prestazioni sono tassate come le somme (riscatti) percepite dagli **eredi** in caso di morte dell'iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione, ovvero con applicazione di una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di 6 punti percentuali. Poiché il regime fiscale delle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari è **differenziato temporalmente**, la disciplina fiscale introdotta dal DLgs. n. 252/2005 si applica alle prestazioni corrispondenti ai montanti maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, mentre per le prestazioni corrispondenti ai montanti maturati prima del 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 252 del 2005), si renderanno applicabili le disposizioni pro tempore vigenti in relazione al periodo di maturazione.

In tal caso, qualora alla formazione della rendita vitalizia fruita dal titolare della prestazione pensionistica complementare, abbiano concorso:

- importi maturati fino al 2000 (**M1**);
 - importi maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (**M2**);
 - importi maturati dal 1° gennaio 2007 (**M3**);
- si pone il problema di attribuire il capitale residuo ai vari montanti.

Sulla base della risposta all'interpello di un fondo pensione

(attualmente non pubblicata), l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le somme erogate in unica soluzione ai beneficiari designati dal titolare della prestazione pensionistica vadano attribuite, rispettivamente, al montante maturato fino al 31 dicembre 2000 (M1), al montante maturato dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006 (M2) e al montante maturato dal 1° gennaio 2007 (M3), nella **stessa proporzione** che aveva il montante "originario", quello cioè maturato alla data in cui era sorto il diritto alla prestazione in capo al titolare della prestazione pensionistica complementare, assunto ai fini della formazione della rata di rendita.

Occorre individuare il rendimento di riferimento

Definiti i tre montanti M1, M2 e M3 lordi, e fermo restando la tassazione delle somme maturate dal 1° gennaio 2007 secondo le disposizioni del DLgs. n. 252 del 2005, la restante parte della prestazione erogata ai beneficiari sarà imponibile con le medesime modalità che sarebbero state applicate se le somme fossero state corrisposte al *de cuius* (cfr. in proposito, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/2001).

Le somme riferibili ai montanti M1 e M2, erogati in forma di capitale, sono assoggettati a **tassazione separata** mediante l'applicazione di un'aliquota determinata secondo i criteri previsti dall'art. 19 del TUIR, per il calcolo dell'aliquota del TFR, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati a imposta.

In sostanza, occorre assumere l'importo corrispondente al rapporto in cui al numeratore deve essere indicato l'ammontare della prestazione in forma di capitale, al netto dei contributi non dedotti e dei redditi assoggettati a imposta, a esso proporzionalmente riferibili; mentre, al denominatore, il numero degli anni e frazione di anno per i quali il soggetto iscritto ha effettivamente partecipato al fondo pensione contribuendo al suo finanziamento, non tenendo conto pertanto degli anni di mera iscrizione al fondo. L'importo corrispondente a tale rapporto, moltiplicato per 12 costituisce il c.d. "**rendimento di riferimento**" (cfr. circolare n. 29/2001).

Una volta determinato tale parametro, occorre calcolare l'imposta a esso relativa, applicando le aliquote e gli scaglioni vigenti nell'anno in cui è sorto il diritto alla prestazione pensionistica.